

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum:** previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la diminuzione del rito, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Si trovava sul tetto per eseguire lavori di posizionamento delle guaine impermeabilizzanti, quando precipitava da una altezza di sette metri cadendo attraverso una apertura di metri due per 0,70 cm.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Riconosciuta la responsabilità dell'appaltatore in quanto lo stesso aveva mantenuto un potere di ingerenza sui lavori del subappaltatore, provato dal fatto che la mattina del sinistro sollecitava la posa delle reti di protezione. Inoltre, è stato sottolineato il carattere accessorio e specialistico del contratto di subappalto stipulato, che riguardava la opera di messa in posa di pannelli e rotoli di materiale impermeabilizzante, accessorie alla operazione di impermeabilizzazione delle coperture degli edifici realizzati. In conclusione, la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la sentenza di appello, avendo ravvisato la sussistenza a carico dei ricorrenti l'obbligo in ordine all'attuazione di quelle misure volte a garantire la sicurezza del lavoro e la protezione dai rischi: e, quindi, una loro posizione di garanzia e di controllo anche le misure di prevenzione fossero rigorosamente adottate.

**Note:**

**Esito:** rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2008

Numero: 27965

Sezione: IV

cod. 54

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*